

CONVENZIONE PER  
"RESILIENZA MARGINALE:  
IL MODELLO DELLA *CIRCULAR ECONOMY* PER LA VALORIZZAZIONE DELLE VOCAZIONI  
TERRITORIALI"

INIZIATIVA APPROVATA ED AMMESSA A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELL'AVVISO PER LA  
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A INIZIATIVE PRESENTATE DAGLI ENTI TERRITORIALI PER LA  
"PROMOZIONE DEI PARTENARIATI TERRITORIALI E IMPLEMENTAZIONE TERRITORIALE  
DELL'AGENDA 2030" - GURI SERIE GENERALE 27 DICEMBRE 2019 N. 302

CUP B71C22000350001

tra

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata da GIUSEPPE RUBINO, nato a LECCE il 21/08/1965, in qualità di DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SPECIALE COOPERAZIONE TERRITORIALE, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari al Lungomare Nazario Sauro, 31-33

e

Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (in seguito "ASSET"), con sede in BARI, codice fiscale 93485840727, legalmente rappresentata da RAFFAELE SANNICANDRO nato a Bari il 22/09/1958, in qualità di DIRETTORE GENERALE, domiciliata ai fini del presente accordo presso la sede di ASSET sita in Bari alla via G. Gentile, 52

(nel prosieguo, congiuntamente definite come "Parti")

**PREMESSO CHE**

La Regione Puglia è Ente Capofila dell'Iniziativa "Resilienza marginale: il modello della *circular economy* per la valorizzazione delle vocazioni territoriali", identificata con il codice AID 012314/02/5 ed approvata ed ammessa a finanziamento nell'ambito dell'Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali per la "Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell'Agenda 2030" pubblicato sulla GURI Serie Generale del 27 dicembre 2019, n. 302, d'ora in avanti Iniziativa.

L'Iniziativa, da realizzare in Albania, nella regione di Valona, ha una durata complessiva pari a mesi 36 (trentasei) decorrenti dal 1 aprile 2022.

L'Iniziativa è svolta in Partenariato Territoriale con i seguenti soggetti: Regione di Valona, Municipalità di Valona e Municipalità di Himara, in qualità di Controparti; Amministrazione Provinciale di Lecce, Comune di Casalvecchio di Puglia, Gruppo Locale di Azione (GAL) Meridaunia e Biznes Albania, in qualità di Partner; Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) Puglia, Ministero dell'Agricoltura e Sviluppo Rurale della Repubblica d'Albania e Agenzia Nazionale della Diaspora della Repubblica d'Albania, in qualità di Partner Associati.

L'iniziativa prevede un costo totale pari ad € 1.468.033,77, di cui:

- € 1.174.408,72, pari al 80% del costo totale, è finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS);
- € 293.625,05, pari al 20% del costo totale, è il co-finanziamento dai soggetti facenti parte del Partenariato Territoriale.

Il modello organizzativo regionale "MAIA", di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31 luglio 2015, così come modificato dal DPGR n. 304 del 10 maggio 2016, individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di miglioramento dei processi e delle procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento, e definendo, attuando e valutando politiche

di sviluppo strategico.

Con Legge Regionale del 2 novembre 2017, n. 41, il Consiglio regionale ha soppresso l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia (AREM) ed ha istituito l'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07 dicembre 2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0", si è proceduto a confermare le Agenzie Regionali strategiche, costituite in vigore del precedente modello organizzativo (MAIA), fra cui l'Agenzia ASSET Puglia.

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.ms.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti.

I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati da ANAC nei seguenti punti:

- A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
- B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Al fine di assicurare immediata operatività alle attività di progetto di competenza della Regione Puglia si ritiene pertanto opportuno avviare una collaborazione fra la Regione Puglia e ASSET, mirante ad assicurare la corretta e tempestiva implementazione e realizzazione.

ASSET si è reso disponibile a collaborare con la Regione Puglia nell'ambito delle attività di cui sopra, mettendo a disposizione la propria competenza ed esperienza nonché gli strumenti organizzativi e professionali di cui è dotata.

#### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,**

si conviene e si stipula,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016,

la presente Convenzione finalizzata allo svolgimento in comune di attività di interesse pubblico, coerenti con le finalità istituzionali di entrambi gli Enti e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e delle spese vive:

#### **Art. 1 (Valore delle premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## **Art. 2 (Oggetto della Convenzione)**

La Regione Puglia affida ad ASSET, che accetta, la realizzazione delle attività rivenienti dalla funzione di Ente Capofila dell'Iniziativa "Resilienza Marginale: il modello della *circular economy* per la valorizzazione delle vocazioni territoriali", identificata con il codice AID 012314/02/5 ed approvata ad ammessa a finanziamento nell'ambito dell'Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali per la "Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell'Agenda 2030" pubblicato sulla GURI Serie Generale del 27 dicembre 2019, n. 302, come di seguito elencate:

1. Supporto al gruppo di lavoro interno nel coordinamento delle attività previste, nella loro corretta e tempestiva implementazione in linea con gli output e i risultati attesi, nella gestione finanziaria e amministrativa e nella predisposizione dei report di progetto.
2. Realizzazione, in stretto raccordo con il gruppo di lavoro interno, delle attività di competenza regionale previste nell'ambito dell'Iniziativa ed in particolare:
  - Consulenza Specialistica per il Piano Strategico delle Vocazioni Territoriali
  - Rendicontazione interna
  - Monitoraggio Interno
  - Servizio di traduzione materiale del progetto
  - Organizzazione logistica (affitto location, catering, stampa materiale ed altro) di due eventi nazionali in Italia (Bari e Roma)
  - Divulgazione dei risultati (stampa brochure e realizzazione di un video)
  - Servizio di organizzazione di seminari sul *Capacity Building*, Economia circolare e Agenda 2030 (in Albania).

## **Art. 3 (Impegni delle Parti)**

Per il raggiungimento delle finalità della Convenzione le Parti si impegnano a collaborare al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente. In particolare,

1. **la Regione Puglia si impegna a:**
  - a) supervisionare il processo di attuazione delle attività;
  - b) definire, ove opportuno, le priorità strategiche dell'Iniziativa, con riferimento alle attività di competenza;
  - c) essere responsabile del dialogo istituzionale con i partner dell'Iniziativa e gli stakeholders coinvolti;
  - d) mettere a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, adeguate risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative;
  - e) assicurare la tempestiva adozione di tutti gli atti necessari alla realizzazione delle attività dell'Iniziativa;
2. **ASSET si impegna a:**
  - a) assicurare la realizzazione delle attività definite al precedente Art. 2, con la massima diligenza ed etica professionale, in modo imparziale e leale;

- b) mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità ricorrendo a personale interno ovvero avvalendosi di collaboratori e consulenti, reclutati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia;
- c) trasmettere l'elenco degli eventuali collaboratori e consulenti reclutati in riferimento alla presente Convenzione, comprensivi dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita, ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008;
- d) applicare e rispettare la normativa vigente in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- e) rispettare la normativa vigente in tema di ambiente e pari opportunità nell'attuazione delle attività, ove previsto;
- f) espletare tutte le procedure connesse alla presente Convenzione in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di contratti pubblici per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture;
- g) adottare procedure di monitoraggio delle attività al fine di verificarne lo stato di attuazione ed il conseguimento degli obiettivi fissati;
- h) predisporre report tecnici e di rendicontazione dei costi delle attività affidate;
- i) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al presente accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
- j) partecipare agli incontri che la Regione Puglia riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività affidate;
- k) assicurare, previo accordo con la Regione Puglia, la partecipazione di proprio personale ad incontri, riunioni, meeting ed eventi di progetto sia in Italia che nei paesi partner.

#### **Art. 4 (Durata dell'Accordo)**

La presente Convenzione, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata sino al termine dell'Iniziativa, prevista, salvo eventuale proroga, al 31 marzo 2025.

La Regione Puglia può decidere, dandone tempestiva e formale comunicazione ad ASSET, la sospensione di alcune o di tutte le attività affidate e indicate all'Art. 2, in presenza di condizioni che non ne consentano il concreto e corretto svolgimento.

#### **Art. 5 (Comitato di indirizzo)**

Per l'attuazione della presente Convenzione è costituito un Comitato di indirizzo con funzioni di indirizzo e di monitoraggio dell'efficacia ed efficienza delle attività previste.

Il Comitato di indirizzo è composto da:

- per la Regione Puglia: dal Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale, o suo delegato, e dal referente dell'Iniziativa appositamente nominato;
- per ASSET: dal Direttore Generale, o suo delegato, e dal referente dell'Iniziativa appositamente nominato.

#### **Art. 6 (Risorse finanziarie)**

Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ASSET per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, la Regione trasferirà ad ASSET risorse finanziarie per un importo complessivo di € **148.500,00** (euro centoquarantottomilacinquecento/00) destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, ivi incluse le spese di missione del personale, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.

Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:

- a) prima rata (anticipazione) pari ad € 44.550,00, corrispondente al 30% dell'importo complessivo sopracitato, entro 30 giorni decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione;
- b) seconda rata relativa alle spese rendicontate da ASSET entro il 30 giugno 2023 e certificate dal Revisore per un importo massimo di € 51.975,00;
- c) terza rata (saldo) relativa alle spese rendicontate da ASSET entro il 31 marzo 2025 e certificate dal Revisore per un importo massimo di € 51975,00;

#### **Art. 7 (Tracciabilità)**

È fatto obbligo ad ASSET di applicare la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; l'Agenzia si impegna altresì a dare immediata comunicazione della notizia di eventuali inadempimenti di subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 8 (Responsabilità verso terzi e i dipendenti)**

ASSET prende atto che la Regione Puglia non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo definito dalla presente Convenzione per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti di terzi faranno carico ad ASSET. Pertanto la Regione non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti nei loro confronti da ASSET in relazione allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati da ASSET.

Qualora per qualsiasi motivo e/o causa la presente Convenzione cessi di produrre i propri effetti, ASSET si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere derivanti da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti e i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualsiasi altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui ASSET si sia avvalsa per lo svolgimento delle attività oggetto di cui all'art. 2 della presente Convenzione.

ASSET si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nelle attività.

#### **Art. 9 (Verifiche e Controlli)**

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico di ASSET in riferimento alla presente Convenzione. Tali verifiche e controlli non sollevano, in ogni caso, ASSET dalla piena ed esclusiva responsabilità circa la regolare esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Puglia potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

La Regione Puglia rimane comunque estranea ad ogni rapporto instaurato da ASSET con terzi in relazione alle attività affidate.

#### **Art. 10 (Risoluzione della Convenzione)**

Nel caso in cui una delle Parti non rispetti i termini, le condizioni e gli impegni assunti con la presente Convenzione, ciascuna Controparte si riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile.

### **Art. 11 (Revoca della contribuzione finanziaria)**

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui ASSET incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente Convenzione, ovvero a seguito di violazione di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro improprio comportamento ASSET comprometta la tempestiva esecuzione o la buona riuscita delle attività affidate.

Nel caso di revoca ASSET è obbligata a restituire alla Regione le somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico di ASSET tutti gli oneri riferiti alle attività già svolte.

È facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili a ASSET, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico di ASSET.

### **Art. 12 (Foro competente)**

Per controversie che dovessero insorgere nell'applicazione e interpretazione della presente Convenzione, le Parti dichiarano esclusivamente competente il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

### **Art. 13 (Clausola di riservatezza)**

Le Parti si obbligano a non divulgare, diffondere o comunicare a soggetti non autorizzati in qualsiasi modo o forma, direttamente o indirettamente, e a mantenere riservati, tutti i dati e le informazioni relative a stati, fatti, persone di cui verranno a conoscenza in esecuzione della presente Convenzione.

Tali dati e informazioni dovranno essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività affidate, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

La Regione Puglia autorizza ASSET ad utilizzare i dati e i risultati scientifici elaborati nell'esecuzione delle attività affidate esclusivamente per fini istituzionali e comunque per scopi rientranti nelle finalità istituzionali di ASSET.

### **Art. 14 - Trattamento dei dati**

1. Le Parti si impegnano a rispettare il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante pro tempore.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

### **Art. 15 (Disposizioni generali e fiscali)**

Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Le Parti convengono che la presente Convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e ss.mm.ii. a cura e spese della parte richiedente.

La presente Convenzione viene sottoscritta esclusivamente con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per la Regione Puglia: [sezione.cooperazioneterritoriale@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.cooperazioneterritoriale@pec.rupar.puglia.it)
- per l'ASSET: [asset@pec.rupar.puglia.it](mailto:asset@pec.rupar.puglia.it).

*Letto, confermato e sottoscritto in Bari, in data 25/10/2022*

***Per Regione Puglia***

---



***Per ASSET***

---

Firmato digitalmente da:  
RAFFAELE SANNICANDRO  
Regione Puglia  
Firmato il: 26-10-2022 17:03:40  
Seriale certificato: 736482  
Valido dal 27-07-2020 al 27-07-2023

